DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 28 gennaio 1983

che stabilisce che l'importazione dell'apparecchio denominato « Tektronix — Transient Digitizer System, model WP2005, consisting of: R7912 Transient Digitizer, 605 Storage Monitor and 1350 Memory Display Unit » può avvenire in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune

(83/58/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1798/75 del Consiglio, del 10 luglio 1975, relativo all'importazione in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune degli oggetti a carattere educativo, scientifico o culturale (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 608/82 (2),

visto il regolamento (CEE) n. 2784/79 della Commissione, del 12 dicembre 1979, che determina le disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1798/75 (3), in particolare l'articolo 7,

considerando che, con lettera del 28 luglio 1982, la Germania ha chiesto alla Commissione di avviare la procedura prevista dall'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2784/79 allo scopo di determinare se l'apparecchio denominato « Tektronix — Transient Digitizer System, model WP2005, consisting of: R7912 Transient Digitizer, 605 Storage Monitor and 1350 Memory Display Unit », ordinato il 24 agosto 1978 e destinato all'analisi degli spettri di particelle ottenuti con plasmi indotti da laser e in particolare per la registrazione e la digitalizzazione di segnali brevi per l'ulteriore elaborazione con un calcolatore, debba essere considerato o meno un apparecchio scientifico e, in caso affermativo, se apparecchi di valore scientifico equivalente siano attualmente fabbricati nella Comunità;

considerando che, in conformità dell'articolo 7, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 2784/79, un gruppo di esperti, composto dei rappresentanti di tutti gli Stati membri, si è riunito il 15 dicembre 1982 nell'ambito del comitato delle franchigie doganali allo scopo di esaminare il caso di specie;

considerando che da tale esame risulta che l'apparecchio in questione è un sistema di conversione; che le sue caratteristiche tecniche obiettive, quali la precisione della conversione, nonché l'uso a cui tale apparecchio è destinato, ne fanno un apparecchio specificamente adatto alla ricerca scientifica; che, del resto, gli apparecchi del genere sono principalmente utilizzati per attività scientifiche; che di conseguenza esso deve essere considerato un apparecchio scientifico;

considerando che dalle informazioni raccolte presso gli Stati membri risulta che apparecchi che abbiano valore scientifico equivalente all'apparecchio suddetto e che possano essere adibiti agli stessi usi non sono fabbricati nella Comunità; che di conseguenza è giustificato ammettere in franchigia l'apparecchio di cui sopra,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'importazione dell'apparecchio denominato « Tektronix — Transient Digitizer System, model WP2005, consisting of: R7912 Transient Digitizer, 605 Storage Monitor and 1350 Memory Display Unit », che costituisce oggetto della domanda della Germania, del 28 luglio 1982, può avvenire in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 28 gennaio 1983.

Per la Commissione

Karl-Heinz NARJES

Membro della Commissione

(1) GU n. L 184 del 15. 7. 1975, pag. 1.
(2) GU n. L 74 del 18. 3. 1982, pag. 4.
(3) GU n. L 318 del 13. 12. 1979, pag. 32.